



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 14 agosto 2007

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo n. 456
00143 Roma*

Prot. 25/I/0010602

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di iscrizione all'Enpals per i lavoratori che prestano attività lavorativa come dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello volta a ottenere un pronunciamento di questa Direzione in merito al corretto inquadramento ai fini previdenziali dei lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati ed operai, alle dipendenze di case da gioco e di sale di scommesse. In particolare, si chiede di conoscere se i predetti lavoratori debbano essere iscritti presso l'INPS ovvero presso l'ENPALS.

Al riguardo, acquisito il parere dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 – come modificato dalla L. n. 289/2002 – con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, si provvede all'adeguamento delle categorie dei soggetti obbligatoriamente assicurati presso lo stesso Ente.

Con Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti nel settore dello spettacolo si è adeguata la categoria dei lavoratori che devono essere assicurati presso l'ENPALS, contemplando espressamente al punto n. 19 gli *“impiegati e operai dipendenti delle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche”*.

Successivamente il citato Ente previdenziale, allo scopo di facilitare gli operatori del settore, ha, con circolari n. 7 e 8 del 30.03.2006, fornito precisazioni relative alle nuove categorie professionali comprese nella elencazione di cui al predetto decreto ministeriale.

In particolare, con la menzionata circolare n. 7 – richiamando la circolare n. 19 del 4 giugno 2002, emanata anche a seguito dei chiarimenti interpretativi forniti da questo Ministero – è stato altresì evidenziato che l'ENPALS è l'ente di previdenza di riferimento dei lavoratori dipendenti dalle sale per il gioco del "Bingo", in quanto l'attività delle imprese che gestiscono le sale in questione è riconducibile alla più generale attività di gestione delle case da gioco.

Alla luce del chiaro disposto normativo deve affermarsi che, con decorrenza 22 aprile 2005, i lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l'ENPALS, sempre che l'attività delle sale da gioco e dalle di scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro.

Qualora l'attività abbia carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente tenuto conto che le sale da gioco sono spesso all'interno o annesse ai locali di pubblici esercizi, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si dovrà valutare se le attività svolte presentino o meno il carattere dell'autonomia che ricorre quando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate che si collocano direttamente sul mercato per fornire beni o servizi ai propri clienti.

Riconosciuta l'insussistenza dell'autonomia dell'attività della sala da gioco rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l'esercizio di entrambe le attività, gli stessi in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno ad essere assicurati ai fini previdenziali presso l'INPS.

Con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'art. 49, lett. d) della L. n. 88/89, nel settore "terziario", si fa presente che, analogamente ai titolari di imprese che gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi partecipino al lavoro con carattere di abitudine e prevalenza, continueranno a restare tenuti, come disposto dall'art. 1, comma 202 e ss., della L. n. 662/1996, all'iscrizione alla "*Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali*" di cui alla L. n. 613/1966.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

AV